

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZI DI PULIZIA DELLE FARMACIE COMUNALI
GESTITE DA AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A.
CIG n. 6252178480

Art.1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia delle otto Farmacie Comunali e della Parafarmacia gestite da Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A..

In particolare, gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti presso i locali individuati nella seguente tabella:

N.	LUOGO	INDIRIZZO
1	Sede Legale	Via Verga n. 113
2	Farmacia Comunale n. 1	Viale Rinascita n. 80
3	Farmacia Comunale n. 2	Largo Milano n. 23
4	Farmacia Comunale n. 3	Via Marconi n. 121
5	Farmacia Comunale n. 4	Via Gran Sasso n. 30
6	Farmacia Comunale n. 5	V.le Fulvio Testi – Super Carrefour
7	Farmacia Comunale n. 6	Via Montegrappa n. 124
8	Farmacia Comunale n. 7	Via XXV Aprile n. 172
9	Farmacia Comunale n. 8	Viale Romagna n. 29/a
10	Farmacia Comunale n. 9	Via Brunelleschi n. 39/c

Art.2 - Durata del servizio

Il servizio ha una durata di tre anni, decorrenti dal giorno 1 Agosto 2015 fino al 31 Luglio 2018.

Art. 3- Tempi di esecuzione del servizio

Il servizio si deve eseguire secondo le seguenti modalità:

- Sede e Farmacie nn. 3, 4 e 8, a partire dalle ore 08:30 di tutti i giorni feriali della settimana, escluso il sabato, per 49 settimane;
- Farmacia n. 1, a partire dalle ore 08:30 del sabato per 52 settimana
- Farmacie nn. 2, 6, 7 e 9, a partire dalle ore 08:30 di tutti i giorni feriali della settimana, escluso il sabato, per 52 settimane;
- Farmacia n. 5 a partire dalle ore 08:30 di tutti i giorni feriali della settimana, incluso il sabato, per 52 settimane.

Per ragioni legate a circostanze straordinarie, debitamente individuate dal Direttore

dell'Esecuzione, l'Appaltatrice è obbligata comunque, entro le tre ore successive dalla richiesta espressa, a espletare il servizio di pulizia e riordino dei locali interessati.

È facoltà della Committente, per ragioni legate allo svolgimento della propria attività, individuare eventuali altre fasce orarie, di pari durata, entro le quali svolgere il servizio.

Tutti gli interventi di pulizia dovranno essere comunque eseguiti compatibilmente con le esigenze funzionali delle Farmacie

Gli orari del servizio devono essere garantiti sistematicamente, indipendentemente da assenze del personale addetto per qualsiasi causa (malattia, ferie, scioperi o altro).

Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio deve essere reso a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le pareti, le vernici, i mobili, gli arredi e ogni altro oggetto esistente nei locali oggetto d'intervento.

La prestazione si deve svolgere secondo le frequenze e modalità appresso specificate:

Servizi giornalieri

- Spazzatura e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, compresi i corridoi, ripostigli, scale e ingresso;
- Aspirazione e/o battitura di stuoie e zerbini;
- Svuotamento dei cestini porta carta e rifiuti e fornitura dei nuovi sacchetti;
- Pulitura, lavaggio, disinfezione con prodotti idonei dei pavimenti dei servizi igienici, oltre che dei sanitari e della rubinetteria;
- Spolveratura di tutti i tavoli, scrivanie, arredi, cristalli e suppellettili vari, corpi scaldanti e di condizionamento, telefoni e PC, con passaggio di panno umido;
- Eliminazione, con panno umido e prodotto adeguato, di macchie di qualsiasi genere su vetri, cristalli, specchi, piani di lavoro, porte interne ed esterne;
- Smaltimento delle scatole di cartone di tutte le dimensioni, mediante conferimento presso gli appositi centri di raccolta, previa riduzione in pezzi dei cartoni medesimi;
- Solo per la sede, pulizia dello spazio esterno adiacente all'edificio;

Servizi settimanali

- Pulitura, lavaggio e disinfezione con prodotti idonei dei rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici;

Servizi mensili

- Spolveratura e lavaggio delle porte d'ingresso, porte interne, veneziane, tendaggi, apparecchi di illuminazione, lampadari, attaccapanni, parti superiori degli armadi e soffitti con eliminazione di eventuali ragnatele;

- Lavaggio e pulizia con mezzi e prodotti idonei delle vetrine interne ed esterne, nonché dei davanzali esterni.

Tutti i rifiuti risultanti dall'espletamento del servizio devono essere raccolti in sacchetti di plastica a perdere, i cui costi sono a carico dell'Appaltatrice, con raccolta differenziata e da eliminare secondo le norme e procedure comunali vigenti al riguardo.

L'Appaltatrice deve, inoltre, garantire la regolare fornitura di carta igienica, sapone liquido, asciugamani monouso di carta, dispenser per la deodorazione e profumazione automatica, scopini e sacchi raccolta rifiuti.

Art. 5- Attrezzature e materiali

I prodotti, materiali e attrezzature, elettriche e non, necessarie per l'esecuzione del servizio sono a totale carico dell'Appaltatrice.

Tutti i prodotti chimici e detergenti da utilizzare devono essere di buona qualità e rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d'uso, che dovrà essere dichiarata nella documentazione di partecipazione alla gara.

A richiesta dell'Appaltatrice, le attrezzature e i materiali potranno essere depositati, per un uso più agevole, in appositi locali delle Farmacie oggetto dell'intervento, ove disponibile.

I prodotti di pulizia dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche:

- non devono essere classificati Molto Tossici (T+);Tossici (T);con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); o Pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. n. 52 del 03.02.1997, D.Lgs. 65 del 14.03.2003 e D.M. della Salute del 28.02.2006;
- non devono contenere tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe);
- non devono essere classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51);
- non devono contenere i seguenti ingredienti:
 - acido etilendiamminotetracetico (EDTA);
 - alchilfenoletossilati (APEO);

- sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo);
- composti di muschi azotati e muschipoliciclici.

L'Appaltatrice deve allegare, per ogni prodotto che intende utilizzare nell'espletamento del servizio, le "schede dei dati di sicurezza", conformi a quanto previsto dal D.M. 7 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).

Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:

- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento 66/2010/CE);
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio NordicSwan che rispettano i criteri stabiliti dal NordicEcolabelling per i "Cleaningproducts", versione 3.3 (23.03.2006), e successivi eventuali aggiornamenti.

Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato, che attesti la validità del prodotto, per la riduzione della carica batterica.

Le concentrazioni d'uso dovranno quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

I detergenti ed i disinfettanti dovranno essere utilizzati ad esatta concentrazione ed essere preparati "di fresco".

Dopo l'uso tutto il materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) potranno essere usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.

Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.

L'Appaltatrice deve consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia.

La Committente si riserva di sottoporre a verifica dell'A.S.L. i prodotti, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.

Imballaggi:

- non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- le parti dell'imballaggio primario devono essere facilmente separabili in parti monomateriale;
- le informazioni che devono figurare sull'imballaggio sono le istruzioni sul dosaggio,

consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura;

- non devono essere utilizzati contenitori ed altri materiali di imballaggi contenenti PVC.

Sono stati considerati nell'importo del servizio tutti gli oneri relativi alla sicurezza, sia per i prodotti che per le attrezzature comprese quelle elettriche.

Su tutte le attrezzature di proprietà dell'Appaltatrice devono essere applicate targhette indicanti la denominazione o il contrassegno dello stesso.

Art. 5 - Corrispettivo del servizio

L'importo del servizio triennale è fissato «a corpo» in Euro 188.741,57 (Euro centottantottomilasettecentoquarantuno/57), di cui Euro 6.354,94 (Euro seimilatrecentocinquantaquattro/94) per oneri della sicurezza **non soggetti a ribasso**, al netto dell'IVA in applicazione dell'inversione contabile (reverse charge) nei confronti dei prestatori di servizi di pulizia.

La determinazione del prezzo a base d'asta per il servizio oggetto del presente appalto è stata eseguita impiegando i seguenti parametri:

- superfici oggetto dell'appalto e frequenza degli interventi;
- costo orario della manodopera calcolato tenendo conto delle tabelle emanate dal Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014;
- produttività oraria di un operatore addetto al servizio di pulizia; il valore della produttività è stato stimato considerando la peculiarità delle aree oggetto dell'intervento, la necessità di ripulire gli scaffali nei quali sono conservati i farmaci e le accresciute esigenze di igiene che impongono maggior accuratezza nell'erogazione del servizio;
- incidenza dei costi relativi ai materiali e all'impiego delle attrezzature e spese generali, pari ad una maggiorazione forfetaria sul costo della mano d'opera.
- incidenza dei costi della sicurezza determinati fissando ad una maggiorazione forfetaria sul costo della mano d'opera **(non soggetti a ribasso d'asta)**;
- utile d'impresa fissato nella misura del 8% sul prezzo complessivo a base d'asta per come sopra determinato.

In particolare, per quanto concerne la determinazione del costo della manodopera, sono stati valutati la quantità di superficie da pulire, la tipologia degli ambienti, la superficie, la frequenza degli interventi e la durata dell'intervento; si è operata pertanto la seguente stima:

Luogo	superficie	Mq/ora	minuti/intervento	Interventi quotidiani nell'anno	Totale ore	Costo orario	Totale mano d'opera
-------	------------	--------	-------------------	---------------------------------	------------	--------------	---------------------

Sede	210,00	150,00	84,00	255	357,00		
Farmacia n. 1	190,00	90,00	126,67	52	109,78		
Farmacia n. 2	90,00	90,00	60,00	260	260,00		
Farmacia n. 3	113,00	90,00	75,33	245	307,61		
Farmacia n. 4	110,00	90,00	73,33	245	299,44		
Farmacia n. 5	140,00	75,00	112,00	312	582,40		
Farmacia n. 6	110,00	90,00	73,33	260	317,78		
Farmacia n. 7	120,00	90,00	80,00	260	346,67		
Farmacia n. 8	95,00	90,00	63,33	245	258,61		
Farmacia n. 9	115,00	90,00	76,67	260	332,22		
				TOTALE	3.171,51	16,07	50.966,18
Luogo	superficie	Mq/ora	minuti/intervento	Interventi settimanali nell'anno	Totale ore	Costo orario	Totale mano d'opera
Sede	35,00	150,00	14,00	51	11,90		
Farmacia n. 2	19,00	90,00	12,67	52	10,98		
Farmacia n. 3	11,00	90,00	7,33	49	5,99		
Farmacia n. 4	13,00	90,00	8,67	49	7,08		
Farmacia n. 5	10,00	90,00	6,67	52	5,78		
Farmacia n. 6	5,00	90,00	3,33	52	2,89		
Farmacia n. 7	8,00	90,00	5,33	52	4,62		
Farmacia n. 8	15,00	90,00	10,00	49	8,17		
Farmacia n. 9	12,00	90,00	8,00	52	6,93		
				TOTALE	64,33	16,07	1.033,84
Luogo	superficie	Mq/ora	minuti/intervento	Interventi mensili nell'anno	Totale ore	Costo orario	Totale mano d'opera
Sede	120,00	150,00	48,00	12	9,60		
Farmacia n. 1	60,00	90,00	40,00	12	8,00		

Farmacia n. 2	44,00	90,00	29,33	12	5,87		
Farmacia n. 3	36,00	90,00	24,00	12	4,80		
Farmacia n. 4	44,00	90,00	29,33	12	5,87		
Farmacia n. 5	56,00	90,00	37,33	12	7,47		
Farmacia n. 6	26,00	90,00	17,33	12	3,47		
Farmacia n. 7	35,00	90,00	23,33	12	4,67		
Farmacia n. 8	18,00	90,00	12,00	12	2,40		
Farmacia n. 9	56,00	90,00	37,33	12	7,47		
				TOTALE	59,60	16,07	957,77
				TOTALE COMPLESSIVO			52.957,79

Si precisa che il tempo di intervento rappresenta lasso temporale **minimo inderogabile** che l'appaltatore deve assicurare nel corso dell'esecuzione dell'intervento, fermo restando che, comunque, l'esecutore deve assicurare nell'esecuzione del contratto uno standard qualitativo ineccepibile, in modo da consegnare gli spazi oggetto dell'intervento perfettamente puliti.

Al riguardo si puntualizza che le rese orarie sono state opportunamente rideterminate (al ribasso, perlomeno secondo quelle che sono le indicazioni ministeriali ove si precisa che sulle superfici oggetto del presente appalto la resa oraria dovrebbe essere pari a 200m²/h) proprio al fine di favorire il perseguimento del risultato di eccellenza atteso dalla Committenza, in ragione del fatto che gli interventi di pulizia devono essere eseguiti in locali aperti al pubblico dove, in ragione dell'attività svolta, l'igiene deve essere curato con il massimo dell'attenzione.

Art. 7 - Attività di vigilanza

L'espletamento del servizio è soggetto al controllo del Direttore dell'Esecuzione, il quale potrà impartire ordini di servizio.

Eventuali inadempienze che possano incidere sull'efficienza del servizio, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto, saranno annotati dal Direttore dell'Esecuzione ai fini dell'applicazione di eventuali penali e delle verifiche di conformità.

Gli operatori impegnati nel servizio dovranno firmare quotidianamente, all'inizio e al termine del lavoro, un apposito registro da mettere a loro disposizione a cura dell'Appaltatrice, nel quale saranno altresì specificate le pulizie eseguite.

Le eventuali violazioni delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio sono contestati poi per iscritto all'Appaltatrice, la quale deve far pervenire entro i successivi 5 giorni dalla predetta comunicazione, le proprie eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Direttore dell'Esecuzione applica le penali previste al successivo art. 15.

Con cadenza semestrale, la Committente procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Art.8 - Personale addetto al servizio

L'Appaltatrice è obbligata al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione. Pertanto, per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, a prescindere dalla propria configurazione giuridica (impresa individuale, società, cooperativa, consorzio), l'Appaltatrice è tenuta a rilevare alle proprie dipendenze e senza periodo di prova il personale impiegato dall'appaltatrice uscente per l'erogazione del servizio.

In base ai dati in possesso della Committente e a quanto dichiarato dall'appaltatore uscente, attualmente, sono impiegati tre dipendenti, due inquadrati al secondo livello del CCNL personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi e una al primo livello del medesimo accordo collettivo.

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'Appaltatrice deve comunicare l'elenco nominativo del personale adibito all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ove sono indicate le generalità dei lavoratori impiegati, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale della qualifica, tipologia e durata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato, parziale o pieno). L'Appaltatrice è autorizzata ad erogare le prestazioni oggetto del presente capitolato impiegando unicamente i lavoratori inseriti nell'elenco fornito alla Committente.

Tutto il personale, compresi i soci in caso di cooperative, deve essere in regola con le norme di igiene e sanità secondo le norme vigenti in materia. In tal senso il Direttore dell'esecuzione ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

Durante l'esecuzione delle prestazioni, il personale impiegato deve indossare una divisa pulita e decorosa e, qualora il genere di prestazione lo richieda, deve indossare gli indumenti protettivi e altri dispositivi di protezione idonei conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (guanti, calzari, ecc.).

La divisa deve portare la scritta oil distintivo di riconoscimento della ditta aggiudicataria e la targhetta con il nome del dipendente (ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

Il personale impiegato è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e corretto.

Il personale che svolge le operazioni di pulizia quando i locali sono deserti deve curarne la custodia, in modo da impedire l'accesso agli estranei e provvedere alla chiusura di tutte le porte. Qualora ultimate le pulizie i locali siano chiusi, il supervisore del servizio ha l'obbligo di chiudere completamente i locali e disattivare la corrente elettrica dal quadro di comando generale.

Spetta alla Committente chiedere la sostituzione degli operatori non graditi a causa di comprovati motivi. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Appaltatrice deve provvedere alla sostituzione di detti operatori entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'Appaltatrice deve applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; inoltre vige l'obbligo di presentare la documentazione che attesti la propria regolarità con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12.03.1999, n. 68.

L'Appaltatrice è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Art. 9 - Obblighi dell'appaltatrice

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatrice deve presentare al Direttore dell'Esecuzione un proprio programma affinché si attivi un metodo di autocontrollo per garantire la corretta esecuzione delle varie attività, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e al proprio sistema e organizzazione lavorativa.

Detto programma dovrà prevedere:

- il programma degli interventi e le attività;
- il coordinamento e controllo del personale;
- la gestione e le sostituzioni del personale per ferie, malattie, infortunio e, più in generale, in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

Tale programma deve essere approvato dal Direttore dell'Esecuzione mediante apposizione di un visto entro cinque giorni dal ricevimento.

L'Appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma del servizio come sopra approvato e

dallo stesso redatto. Il programma può essere modificato o integrato dalla Committente mediante ordini di servizio, ogni qualvolta si ritenga necessario ai fini di una miglior esecuzione del servizio. Eventuali ulteriori proposte di aggiornamento del programma, dipendenti da motivate esigenze dell'Appaltatrice, sono approvate dal Direttore dell'Esecuzione previa verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.

Entro i dieci giorni precedenti la consegna del servizio, l'Appaltatrice deve indicare il nominativo del proprio rappresentante presente sul posto, supervisore del servizio, a cui il Direttore dell'Esecuzione può rivolgersi per comunicazioni e contestazioni in caso di rilevata irregolarità nella prestazione del servizio.

L'Appaltatrice deve produrre il DURC ai fini sia della stipula del contratto sia del pagamento dei ratei del corrispettivo, a titolo di acconto e di saldo, nonché dimostrare l'avvenuto pagamento del trattamento retributivo al personale addetto al servizio come previsto dal CCNL di categoria delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatrice deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro previsto degli artt. 28 e 29 del predetto D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Detto documento deve essere accettato dalla Committente, la quale si riserva di indicare eventuali ulteriori approfondimenti ai quali l'Appaltatrice deve adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla loro ricezione.

L'Appaltatrice deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere e dovrà adottare tutti i procedimenti e cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'appaltatrice deve comunicare entro i dieci giorni precedenti la consegna del servizio il nominativo del responsabile della prevenzione e protezione ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

L'Appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Deve impegnarsi, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatrice è tenuta a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in materia di prevenzione antinfortunistica, in particolare la normativa di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Inoltre deve

equipaggiare il personale di indumenti appositi e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere e dovrà adottare tutti i procedimenti e cautele atti a garantire l'incolumità degli operatori addetti e dei terzi.

L'appaltatrice assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.10- Pagamenti

I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente capitolato sono erogati, mediante bonifici sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in ratei mensili posticipati, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura che dovrà riportare il mese di riferimento e il numero delle ore effettuate, nonché di acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contribuiva) e della documentazione attestante la corresponsione del trattamento retributivo agli operatori impegnati nel servizio.

I pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Capitolato.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

Non è dovuta nessuna anticipazione dell'importo contrattuale.

Art. 11 - Scioperi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano eventuali scioperi degli operatori del servizio o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio stesso, l'Appaltatrice è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art.12 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006, l'Appaltatrice è obbligata a

costituire una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in possesso delle autorizzazioni di legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, per una somma pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, decorre dalla data di stipula del contratto d'appalto ed è svincolata nei limiti di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n.163/2006.

La polizza fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione del servizio al concorrente secondo in graduatoria.

Art. 13 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatrice deve produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei locali e degli arredi verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.

La polizza deve, inoltre, assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

- a) Euro 300.000 (trecentomila) per i rischi di esecuzione;
- b) Euro 500.000 (cinquecentomila) per la responsabilità civile per danni causati a persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, l'Appaltatrice trasmette al Direttore dell'Esecuzione copia della polizza di cui al presente articolo.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subcontraenti.

Art. 14– Revisione prezzi

Il corrispettivo è sottoposto alla revisione prezzi.

La domanda di adeguamento dovrà essere formulata dall'appaltatrice entro il mese di Luglio e sarà calcolata sulla base dell'indice ISTAT di aumento prezzi al consumo operai ed impiegati dello stesso mese di Luglio.

Art. 15 - Penalità

Previa comunicazione scritta, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, il Direttore dell'Esecuzione può applicare le seguenti penalità:

- detrazione di € 300,00 per il mancato invio nei termini dell'elenco nominativo del personale previsto al precedente art. 9;
- detrazione di € 300,00/mese per incompleta od omessa compilazione del registro di esecuzione del servizio;
- detrazione di € 100,00, per ogni violazione, in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi giornalieri;
- detrazione di € 200,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi settimanali; o detrazione di € 300,00 in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato di ciascuna delle prestazioni previste nei servizi mensili;
- detrazione di € 100,00, rapportato ad ora, in caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte di ogni operatore.

Art. 16- Risoluzione del contratto

La Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti circostanze:

1. nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 140 del D.Lgs. 163/06;
2. mancata assunzione degli operatori già impiegati dalla precedente appaltatrice, come previsto dall'art. 8 del presente Capitolato;
3. subappalto in assenza di preventiva autorizzazione della Committente;
4. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

In caso di risoluzione anticipata del contratto, la Committente può incamerare la cauzione definitiva, fermo il diritto al risarcimento dei maggiori danni conseguenti.

Art. 17 - Privacy

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano

nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

- 1) I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della Committente, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente.
- 2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
- 3) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- 4) I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
- 5) Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Esecuzione;
- 6) Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'Appaltatrice è individuata quale incaricata del trattamento dei dati personali, di cui è titolare la Committente, nell'ambito del quale i dati sono trattati. Nel trattamento dei dati l'Appaltatrice deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza. L'accesso è autorizzato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

Il personale dell'Appaltatrice deve autorizzare la Committente a trattare i propri dati personali per gli scopi strettamente connessi alle finalità del presente capitolato e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

Art.18- Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatrice tutte le spese di stipula del contratto e da esso derivanti (di copia, di bollo, di registro, ecc.), nonché le spese di bollo relative agli atti contabili.